

Le principali novità introdotte  
dal decreto legge 113/2018

# Abrogazione protezione umanitaria

- Il decreto legge 113/2018 ha abrogato la norma che consentiva il rilascio di un **permesso di soggiorno per motivi umanitari** nei casi in cui la Commissione territoriale, pur non accogliendo la domanda di protezione internazionale (status di rifugiato o protezione sussidiaria), ritenesse sussistenti gravi motivi di carattere umanitario, anche derivanti da obblighi costituzionali o internazionali.

# Il pds per protezione speciale

Sostituisce la protezione umanitaria per coloro che hanno presentato domanda di protezione dopo il 5.10.2018

- **rischio di persecuzione** (*motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali* )
- **rischio di tortura** (*anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani*)

# Caratteristiche

- ha validità **annuale**;
- consente di lavorare;
- alla scadenza può essere rinnovato se la Commissione valuta che continui a sussistere il rischio di persecuzione o di tortura;
- **non può essere convertito in permesso per lavoro, neanche se il titolare del permesso per “protezione speciale” ha un contratto di lavoro.**

# Diniego e ricorso

- Se la Commissione valuta che **non sussiste il rischio di persecuzione o di tortura**: la persona riceve un diniego della domanda di protezione internazionale e, se non presenta ricorso, diventa irregolarmente soggiornante, a meno che soddisfi le condizioni per il rilascio di un'altra tipologia di permesso di soggiorno

# Chi aveva la protezione umanitaria

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari in corso di validità al 5.10.18 resta **valido fino alla scadenza.**

- può convertire il pds in lavoro autonomo o subordinato
- altrimenti alla scadenza se la Commissione valuta che sussiste il **rischio di persecuzione o di tortura: viene rilasciato un permesso di soggiorno per “protezione speciale”**

# CASI SPECIALI

**coloro che sono in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in seguito a decisione della Commissione territoriale sulla sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario adottata prima del 5.10.18 (anche se non ancora notificata), verrà rilasciato un permesso di soggiorno per “casi speciali”**

# Caratteristiche

- ha validità biennale
- consente di svolgere attività lavorativa
- può essere convertito in pds per lavoro autonomo o subordinato
- alla scadenza può essere rinnovato in un pds per protezione speciale, previa valutazione da parte della Commissione

# Altre caratteristiche del dl 113/2018

- prevede la revoca della cittadinanza acquisita dagli stranieri condannati in via definitiva per reati di terrorismo;
- misure finalizzate al contrasto del fenomeno delle occupazioni arbitrarie di immobili
- l'utilizzo dei dispositivi elettronici per particolari fattispecie di reato, come maltrattamenti e stalking

- applicazione del **DASPO urbano** anche a coloro che siano indiziati di reati di terrorismo
- anche gli **agenti di Polizia municipale** possano utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulso elettrico.
- Trattamento penitenziario dei minorenni divenuti maggiorenni

- L'articolo 23 del decreto estende poi l'ambito di applicazione del provvedimento di allontanamento del Questore (il c.d. Daspo urbano) nei confronti dei soggetti che pongono in essere condotte che impediscono l'accessibilità e la fruizione dei presidi sanitari e delle aree destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli.

# Conclusioni